



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

7


# GLI STATUTI

DELLA COMPAGNIA

DELLA CHARITA

DI ROMA.

PARTE PRIMA.



*Procuratore Generale*

ITV TATS ILO

AMERICAN ASSOCIATION

OF CHARITABLE

AND

WELFARE SOCIETIES



# Gli Statuti, o uero Constitutio- ni della Compagnia della Charità di Roma.

## IL P R O E M I O.



**L**A Compagnia della santissi-  
ma Charità di Roma hebbe  
principio per diuina inspiratio-  
ne, sotto l'Anno della salute  
M. D. XIX: il di pri-  
mo di Genaro, essendone Au-  
thore, e fondatore la già buona memoria di Giulio Me-  
dici, Cardinale di san Lorenzo in Damaso, e Veccean-  
celliero della Santa Chiesa Romana. La qual Compa-  
gnia con firmò poi la felice memoria di Leone Decimo  
sotto la Dat. nell' Anno della incarnatione del Signore.  
M. D. XIX. come piu ampiamente appare nelle  
Bolle Papali sopra di ciò spedite.

**E** perche, detta Charità consiste nell'amore d'Iddio, e  
del prossimo, in questo per offeruanza di quella parte  
di Charità che riguarda il prossimo, Fù considerato,  
che al bisogno del prossimo a quattro guise si sodisfa ver-  
so de poveri, che o uero si vergognano di mendicare, o  
sono carcerati, o sono infermi, ne hanno donde si fac-  
ciano trasportare à gli Hospitali, o uero son morti, alli

A ii

quali non s'atanto auanzato, quanto loro potria bastare à farsi sepelire, Di maniera, che spesso accadeua nella Citta di Roma cosi fatti poveri, si lungamente tener si mortinelle vie publiche, fin che per le offerte de fedeli sepelire se potessino. La onde da tali cose, e da altre anchora ben considerate inspirante il Signor Dio. Drizzossi detta Compagnia, accioche si prouedesse à le cose di sopra dette. Ma perche conuiensi ad ogni Collegio d'hauere alcune Constitutioni, ouero Statuti, per li quali, si possa legitimamente gouernare, Perciò di comun consiglio di detta Compagnia in congregation generale, di suo ordine e commandamento, furon fatti gl'infra scritti Statuti da offeruar si nell'auuenire, fin' a tanto, che in essi, o vero in qualch' uno d'essi, altrimente parera a detta Compagnia, che qualche cosa debbia corregger si, mutar si, o vero cancellar si.

DELLE PERSONE CHE  
si debbono admettere ne  
la Compagnia della  
Charità.

CAPITOLO I.



Rimieramente, essendosi in-  
stituita detta Compagnia da  
le persone della fede di Chri-  
sto, e stia fermata in quelle,  
parue da determinarsi le qua-  
litadi delle persone, che in  
quella possano, e debbano tra-  
uenerre. E perciò, si deli-  
berò, & ordinò, che tutti gli Reuerendissimi Cardi-  
nali presenti nella Corte, che vorranno essere descritti  
in detta Compagnia, siano accettati di buona voglia,  
& con rendergliene anchora di ciò gratia. Parimente  
tutti i Prelati, e Corteggiani di Roma similmente pre-  
senti, con questo però, che tali si propongano in gene-  
rale congregatione, e precedano i uoti de tutti gli congre-  
gati, almanco per le due terze parti, e così poi, s'admet-  
tano, e siano descritti nello Libro di detta Compagnia,  
& habbiano à godere de privilegii, & indulgentie  
comprese nella detta Bolla di Papa Leone.

Che si habbia vn Protettore de detta Compagnia. 1

C A P. Secondo.

**E**T acciò che le cose occorrenti di à farsi in detta Compagnia fauoreuolmente si mandino ad esecutione, et i Decreti de quella s'offeruino, s'è ordinato, che nella congregatione Generale vno delli Reuerendissimi Cardinali, descritto nella detta Compagnia s'elegha, ouero à voce, o vero altrimenti, & perpetuamente, ouero à tempo come meglio parerà, nella qual cosa non sia Regola certa d'eleghere, ma stiasi à l'arbitrio della congregatione come à lei parerà piu spediante.

Delli Officiali detti gli deputati. C A P. Terzo.

**E**T perche la cura vniuersale di far le facende occorrenti nella detta compagnia debbe esser posta appresso di pochi, gli quali siano precipuamente intenti al regimen to di cosi fatti negoci, piacque di dar si vna certa regola, che della detta congregatione, s'eleghano, ouero, cauano per bussola sei officiali chiamati gli deputati da durare per vno Anno, che diligentemente debbiano curare gli negoci, e l'opere di detta Compagnia, fin à tanto, che gli altri noui s'eleghano, ouero si cauano per bussola, come disopra. Seruato però questo modo, che nel cauare de noui Officiali, vno degli piu antichi si conserui nel Officio, per informatione degli al

tri, di modo, che nella nuoua deputatione delli Officiali, dopò la prima, se n' eleggano, ouer cauino solamente cinque de compagni.

Dell' Officio de detti Deputati. C A P. Quarto.

**L**i detti Deputati debbono hauer la cura vniuersale intorno all' esercizio delle opere della Charità. Et perche in prima descriuere si debbano, & annotare i poveri, che si vergognano di mendicare, gli predetti Officiali facciano buona, e sincera diligentia da se, ouer per vno, o piu altri à lor fidati, che le persone, che gli saranno proposte per ricuere la elemosina del pane (fatta primieramente la distributione tra essi loro, di quelli, che s'hanno à cercare) investighino se tali siano, quali son state proposte, e se veramente siano di quelle, che si vergognano di mendicare, tra le quali, quelle persone che seranno trouate piu nobili, e che sono à qualche pouertà ridotte, piu voluntieri siano ascritte, nelle quali, non potendosi dare certa regola, se tali persone siano di vita dishonesta, o vero, che d'altronde che dalla elemosina si possano acquistare il viuere. Accioche la Charità si possa stendere ad altri piu bisognosi, e che siano di maggiore merito, questo sarà da rimetter si all' arbitrio, e conscientia delli detti Deputa-

ti, che ciò hanno da cercare, gli quali, debbano tenere uno, o duoi, o ver piu Libri per gli negotii della Compagnia, e per descrivere la memoria de le cose fatte. i Titoli de quei Libri siano iscritti come richiederà l'uso loro, & il discorso di detti officiali dettarà.

Del Secretario, e del suo officio.

C A P . V .

**G**Li detti Deputati, accioche piu facilmente essi possano attendere alli negotii maggiori della Compagnia, habbiano de l'essa Compagnia, a voto della Compagnia, in Congregatione Generale, un Secretario salariato, che si possa a voglia di essa Compagnia, da tale officio rimouere, il quale noti in qualch'uno de detti libri gli nomi, e cognomi de li detti poueri, che sono descritti per la distributione del pane, da dar si in elemosina ciascun giorno della Domenica, & il quale, insieme sia notario matricolato nell' Archiuo di Roma, a rogar si de Contratti ch' occorano, da stipular si nelli negotii, tra la Compagnia, e qualunque altro si voglia, & il quale anchora debbia notare gli decreti & ordinationi di detta Compagnia, che si faranno si nelle generali, come nelle particolari congregationi delli detti deputati. S'è anchora ordinato essere cosa buona, che si facciano spesso le congrega-  
tioni

zioni generate , accioche i compagni spesso si vedano l'un con l'altro, e scambievolmente s'esbortino all'opere della Charità .

Del Camerario , o vero Camerlengo di detta Compagnia. CAP. VI.

**D** Ebbe anchora detta Compagnia hauere vn Camerario , o Camerlengo salariato , e che si possa rimouere dall'officio suo , come disopra , e della Compagnia , perche aiuti il detto Secretario nel riscuotere le pensioni delle case , e li censi debiti ad essa Compagnia , ilquale sia assistente nella distributione del pane insieme col detto Secretario , & vno de detti deputati, remettendo però il modo di spedire tutte le cose predette , come meglio e piu fedelmente parerà poter si fare alli deputati predetti .

Del Sollecitatore à visitare le prigioni .  
CAP. VII.

**E** Perche vno de principali membri pertinenti, come s'è detto disopra , all'opere della Charità , è che si proueda alli poueri carcerati , perciò s'ordinò che s'habbia vn Sollecitatore salariato , e da rimouer si come disopra , ilquale à nome della Charità visui le prigioni ogni di , e trouando alcuni poueri , & oppressi , studi egli per la libe-

**B**

ratione delli medesimi , altrimenti riferisca al Deputato della Charità , ilquale ha da trauenire nella visita delle carceri, accioche tali poveri siano aiutati anchora se sia bisogno col mezzo delli danari della Charità per pagare la prigione, le spese, ouer cattura loro.

Del Deputato ad essere presente alla visita de carcerati.

C A P. V I I I.

**E**T accioche piu s'adempia l'Officio della Charità per gli detti poveri Carcerati, s'elegha in qualche Congregatione generale vno de Compagni, che debbia essere presente in ciascuna visita de carceri, perche in nome della Charità sia assistente al presidio de poveri Carcerati, & à suo potere presti remedio opportuno ad aiutare gli oppressi, che s'egli questo ottenere non può, allhora vni del presidio, & authorità del Reuerendissimo Protettore della Compagnia, ilquale deputato anchor debbia curare à che modo si distribuiscano l'elemosine raccolte per gli questori de Carcerati, tenendo appresso di se vna delle chiavi delle cassette d'essi questori.

De portatori, ouero facchini di detta Compagnia.

C A P. V I I I I.

**E** Perche tra l'alre cose, che pertengono à detta Compagnia, v'è, che si prouegga alli poveri infermi, & alli

morti da ogni altro sussidio abandonati, s'è costituito, & ordinato che à spese di detta Compagnia si tengano doi portatori o facchini con l'insegna della Charità, e con due barre, l'una de quali sia per gl'infermi, l'altra per gli morti, e detti facchini, ordinata loro, la sua mercede, come si concordaranno con detti Deputati, debbiano portare di gratia sola gl'infermi dal luoco dove sono à qualche hospitale, e se bisognerà da vno hospitale all'altro, & anchora debbiano portare i morti prima d'ogni altro souenimento, s'alcuno sene trouano fuor del hospitale, ouero alla Parocchia doue trouati saranno, ouero à Campo santo senza speranza d'alcun'altra mercede, fuora di quella, della quale conuenuti si saranno con detti Deputati. Aggiuntoui anchor questo, che se detti facchini saranno trouati bauer bauer, o portato via qualche cosa da detti infermi, o altri, per loro, ouero de beni delli detti morti, senza saputa e consenso de detti Deputati, forse per qualche giusta e ragioneuol ragione, Allhora siano rimossi dall'Officio con vituperio, e siano castigati per lo Signor Governatore di Roma, con debita pena, à querela del detto Procuratore, o Sollecitatore, ouero de detti Deputati della Compagnia.

B j

Della protezione e cura del Monastero delle  
Conuertite di Roma . Cap. X.

**E**T essendo tra l'altre opere della Charità , l'accogliere gli peccatori che fanno penitentia , e Conuertiti , e tenendosi per membro di detta Compagnia il Monastero delle Conuertite di Roma, s'è decretato, constituito & ordinato chel detto Monastero sempre ne i tempi futuri , sia tenuto sotto la protezione , e cura di detta Compagnia , & il medesimo Reuerendissimo Protettore , ilquale , secondo il tempo sarà di detta Compagnia sia stimato anchora essere , e sia del detto Monastero , o uero se parerà , eleggasi vn'altro Speciale protettore tra gli Reuerendissimi della Compagnia predetta à cura & protezione del prefato Monastero , al qual si souenga nelle cose necessarie , & anchora per la correctione di quello , e reformatione , se bisognerà come meglio se deliberarà nella congregazione.

Delle Congregazioni da farsi . CAP. XI.

**M**A ricercando i negocij da trattarsi in qualche Compagnia , che gli consigli delli huomini insieme si conferiscono , perciò s'è ordinato si faccia la Congregatione generale di detta Compagnia , nel luoco consueto , & allora , come intimato sarà per ordine di detti deputa-

ti, e gli essi deputati una volta la settimana debbiano congregarsi nel luoco similmente consueto à consultare delli negocij necessarij, & opportuni di detta Compagnia, e per la esecutione delli decreti fatti nella generale Congregatione, o uero altrimenti.

Del non alienarsi le cose immobili della detta Compagnia. C A P. XII.

**F**V anchora ordinato che gli beni immobili di detta Compagnia alienare non si possano, senon per decreto della congregatione generale, per qualche causa importante e necessaria come parerà alla detta congregatione generale.

Dello elegger si gli Sindici. C A P. XIII.

**P**Er iscusatione anchora di tutti gli predetti officiali d'essa Compagnia, & a fine che alcuni non possano pensare male dell' amministrazione de' beni della medesima, fu ordinato che al tēpo che si farà l' electione, o deputatione delli nuoui officiali, debba far si anchora delli Signori Sindici della Compagnia, à qual pertenga il giudicare, & riuedere gli conii delle cose fatte, e dell' intrata, e della Spesa di quell' Anno, nel quale gli detti piu vecchi Officiali hanno amministrato. E gli detti Sindici nella seguente Congregatione generale debbiano referire

in scritto in quale Stato si trouino le cose amministrate predette, e se forse non si saranno spediti di ciò vedere per tutta la prima congregatione à nessuno modo cessino di far questo nella seconda, accioche le cose piu alungo non restino sospese; Et à fine che si leui ogni sospitione predetta.

Degli Visitatori degl'Infermi della Compagnia.

CAP. XIII.

**E**ssendosi anchora, oltre le cose predette da esercitare la Charità à molte guise come disopra, s'è detto assaiissimo, conuiene, che anchora s'eserciti nelle persone che sono di detta Compagnia, e perciò, fu ordinato che siano deputati doi della Compagnia e' babbiano cura di visitare gl'infermi della medesima Compagnia, Et aiutano loro alla consolatione dell'anima, con parole, e con fatti, Et anchora se sia bisogno con danari.

Il fine della prima parte.

# P A R T E S E C O N D A

## del Titolo della Compagnia.

### C A P. P R I M O.



Erche in tutte le cose, accioche drit  
tamente s' amminis trino, prescri  
uere si deue vn Compendio, &  
vna certa Regola, à cui principal  
mente le cose d' amminis trarsi  
siano dri zate, Quindi auuicne  
che la pietosissima Compagnia delli Cortegiani di Ro  
ma, sotto il nome della santissima Charità, nuouamen  
te incominciata in essa Città di Roma, l' Anno della sa  
lute, M. D. XIX. Il primo di del Mese di Gena  
ro, insieme congregata, e premessa vna matura delibera  
tione d' una voce, e d' un consentimento, constituirno, &  
ordinorno, che questa Compagnia, perpetuamente si  
chiami la Compagnia della Charità de Cortegiani, e  
per seueri sotto il sacratissimo Vessillo, e colto da quella.

### Del Protettore. CAP. II.

**P**ensando poi la detta Compagnia cosa opportuna, &  
vtile, se di qualche Protettore se prouedesse con la cui  
scorta & auspicio le opere della Charità incominciate  
s' accrescessero, et accresciute piu è piu alla giornata fio

rissero, e perche di si gran cosa e' stato felicissimo au-  
tore e fondatore il Reuerendissimo Monsignore Giu-  
lio Medici; Cardinale di san Lorenzo in Damaso e  
Vicecancelliero della santa Romana Chiesa, seguendo  
in questo l'essempio dell'Onnipotente Iddio, ilquale da  
principio constitui l'huomo, e quello lasciò nella pos-  
sanza del suo consiglio, si elesse il medesimo Reueren-  
dissimo Monsignore ( ilche sia felice fausto, e for-  
tunato ) istesso di tanta opera incominciata Protettore,  
accioche quello che à tante cose diede il principio auspica-  
tissimo, sia anchora il firmissimo loro presidio e cre-  
scimento, dalle cui pietosissime e liberalissime mani col  
fauore del nostro Signore Iddio, siano portate le sacra-  
tissime Insegne della medesima Charità, e l'opere sia-  
no di perpetuo vigore, e sempre si celebrino.

### Dello eleggersi gli Officiali. Cap. III.

**I**Ntendendo chiaramente gli frategli insieme della santif-  
sima Charità, di quanta utilitate sia, e quanto da co-  
mendare il commettere tutte le cose da farsi alla fede, e  
diligente cura de certi buomini, ordinarono, e di voto  
commune, comandarono inuiolabilmente offeruar si,  
che al Regimento di questa Compagnia s'eleggano pri-  
mi di tutti, sei Deputati, Il settimo però sia nel nume-  
ro de Deputati, & il medesimo perpetuo M. Geria  
Valdumbruno

Valdumbruno Aretino prefetto à questa cura, dal Re-  
 uerendissimo Monsignore Fondatore, ne mai si possa  
 da tal' officio rimouere, finche altro sia dal Reueren-  
 disimo Monsignore Fondatore innouato, & instituito,  
 Oltra di questo, sei Consiglieri, vn Proueditore, duoi  
 Sindici, vn Rationario, ouero Computista, & vno  
 Secretario. Gli quali Officiali, per ogni spacio di sei  
 Mesi debbiano mutarsi, eccetto il Computista, & il  
 Secretario, quali s'vanno da rimouere non à tempo pre-  
 fissò come gli altri Officiali, ma piu lungamente, &  
 tanto piu, è manco hauranno da perseverare nell' Offi-  
 cio loro, quanto parerà à essa Compagnia, gli quali tut-  
 ti, e ciascuno da se con somma obseruatione, e vigilanza  
 siano obligati d'esercitare l'impresse à loro commesse, e  
 gli officij senza fraude, e sempre tenendo Iddio d'auan-  
 ti gli occhi loro. Di piu si commette, che vno delli pas-  
 sati Deputati nella creatione delli nuovi Deputati non si  
 leui dall' Officio del seguente Semestre, e gli altri cin-  
 qui succedano nel numero de Consiglieri, oltra gli eletti  
 per gli seguenti sei Mesi.

Del modo di eleggere gli Officiali. CAP. IIII.

**A**ccioche tutte le cose ordinate si distribuiscano alli lau-  
 ghi suoi, & il modo maestro di tutte le cose non si pos-  
 ponga, si commanda, che gli Deputati diligentemente

C

curino, che tutti e ciaschuno de Frategli siano per lo Nuncio conuocati in vno, nel luoco ordinato, ouero altro piu al proposito congregati, e di tutti quelli che pareranno loro piu atti, e manco impediti dalle occupationi creino gli Officiali nuoui, laquale creatione si fara con voce da darsi publicamente, ouero a palle bianche e nere, e questi siano li Deputati, a gli Officij, a cui toccheranno piu voti degli adstanti, ouero maggior somma di palle.

### Delli Libri della Compagnia. CAP. V.

**P**erche si può leggere fin dal principio de secoli, solersi notare per gli Attuarij, ne i Libri degli atti, cosi gli negocij publici come gli priuati. Accioche, la memoria delle cose non si togliesse via, ma si prouedesse alla posteridade commandasi primieramente, che si pongano a ordine tre Libri. Ne quali, cosi tutte le cose della Compagnia receuute, come le spese si descriuano, Et notino, e questi Libri adornati nella coperta con l'insegne della Charita, Nel principio habbiano notate l'entrate tutte della Compagnia, e nel mezzo le spese, e siano del tutto simili, ne in cosa che sia pur vn poco differenti. Vno de questi si serbi appresso gli Deputati, scritto per mano del Proueditore, ouero Dispensatore, l'altra, sia in potere del Proueditore, scritto però di mano d'uno delli Deputati. Il terzo poi si guardi appresso il Computista, scritto

di sua mano di lui stesso, faccia si oltra di questo vn Libretto, nel quale si notino l'elemosine, & i nomi di coloro à cui nelli giorni delle Domeniche si distribuiranno, Vn'altro Libretto anchora nel quale si scrivano gli nomi, e cognomi de poueri vergognosi che domandano d'essere riccuati, per l'elemosine, in quale Regione di Roma abitano, quanti viuano sotto gli medesmi tetti, di che entrata, che etade, e se tali, siano quali si debbiano admettere al beneficio dell'elemosine ad tretti dalla fortuna aduersa, vn Libro anchora, nel quale si scrivano gli nomi, e cognomi de tutti, e ciascum frategli insieme della Carità, doue siano iscritte l'elemosine, che ad'ogn' Anno donano, e parimente, di che mese, e di che tempo. I quali Libri siano conseruati appresso delli deputati della Compagnia. Vn'altro Libro anchora di carta di capretto, adorno de suoi caratteri e figure, doue siano scritti gli contratti, gl'istrumenti, i legati, e tutte l'altre cose di tale materia pertinenti alla Compagnia, e siano notate per mano del Secretario della Compagnia, ouero di ciascum'altro da deputarsi acio per la Compagnia, e si conserui sotto diligente, e sicura guardia appresso delli Deputati di detta Compagnia, ne ad alcuno (sia che si voglia) si possa dare, o concedere senza cons. nso o commessione delli Deputati, e perche forse per negligentia, o per inganno non si perdesse, o defraudasse, questo si debbia con-

Segnare alli nuoui, eletti Deputati, per mano delli Deputati vecchi.

Che gli Deputati siano presenti alla distributione dell' elemosine. CAP. VI.

**A**pportando seco assaiissimo d'ornamento, & essendo necessaria la presentia d'alcuni de frategli insieme nel donare dell' elemosine, accioche le cose della Charità, come sprezzate non si manegiano, si comanda che li Signori Deputati, ouero almanco vno di essi col Proueditore, e Fattore, debbiano essere presenti nel luogo solito, ogni volta, quando l' elemosine si donano à poueri, e notano l' elemosine, e quegli in cui si dispensano.

Delle elemosine. CAP. VII.

**P**erche veder bisogna e considerare, non solo che cosa si dia, & à qual guisa, quando, doue, e per qual cagione. Ma primieramente à cui, accioche gratissimi siano gli beneficij, e manchino d'ogni difetto. Essendo disbonestissima maniera di beneficio, il donare senza consideratione, e per tal rispetto, gli Frategli insieme della santissima Charità, constituirno, e ordinano, che alcuni de Frategli s' elegano sopra gli poueri, da ricercarsi, e quegli che trouati saranno di vita piu honesta e di bisogno maggiore, siano admessi all' elemosine, e se alcuni

vi saranno nati de padri migliori, nel bisogno eguale à gli altri, si preferiscano. Altro tanto quegli che restati sono senza padre, e senza madre, e quegli che grauatati sono de molti figli, e gli me de simi inutili, similmente quegli che oppressi saranno da graue infirmitade, e quegli che nelle case loro bauranno incontinenza lodeuole le figlie già da marito. Oltre di questo, se alcuno della Compagnia cadesse in calamitade, o bisogno, egli sia à tutti gli altri anteposto, e questi tali Inquisitori facciano fede ne i Libri di sua mano della fatta Inquisitione.

### Del farsi Congregatione. CAP. VIII.

**A**ctoche si prouegga alla difficultà delle cose, che alla giornata si scoprono, e piu drittamente si trattino quelle cose che pertengono alla Compagnia, commandasi che gli Deputati insieme col Proueditore, nelle ultime Domeniche di ciascun mese, e parimente fra il mese, tante volte quante bisognerà per ordinaria conuocatione, congreghino solamente gli Consiglieri, & il Secretario, e gli altri officiali, doue consultino delli negocij d'essa Compagnia, da trattarsi, & espedire, e quello che ordinato si farà, si noti in vn Libro sopra questo ordinato per lo Secretario. Et di piu, quando per cose d'importanza, maggior bisogno fosse di conuocare la generale Congregatione de Fratelli, Allhora, & in

quel caso, gli Deputati curino di fare congregare tutti gli huomini della Compagnia, ouero quanti piu possono, accioche si proueda à tutte le cose opportune che saranno di vtile della Compagnia. E se gli Frategli congregati saranno discordi ne i voti, e nelle voci, debbia si fare la discussione per palle come di sopra piu à pieno contiensi nello Statuto, sopra di queste cose fatto.

Dell' autorità de Deputati, e Consiglieri. Cap. IX.

**P** Erche da niente, tanto bisogna guardarsi, quanto che gli Frategli insieme della santissima Charità, & spessi conuocati si fastidiscano, si commanda, che tutte quelle cose, che ordinate saranno, e costituite per gli Deputati, o per gli Consiglieri ad vtile della Compagnia, siano reputate rate, e ferme, come se generalmente per tutti fossero state ordinate, se non fossero tali, che tendessero all' alienatione de beni immobili di detta Compagnia.

Dello alienare gli beni immobili della Compagnia.

C A P. X.

**C** Ommandasi di piu, perche da ogni parte si proueda, alla Compagnia, e del tutto vi si sodisfaccia con remedij conuenienti, che gli Deputati, e Consiglieri non possano ne ardiscano d' alienare i beni immobili della Compagnia ascendenti alla somma di cento ducati d' oro di Camera,

senza vna congregatione, sopra questo intimata, e da deputarsi cioè specialmente, nella quale debbiano essere presenti gli Deputati tutti, e gli Consiglieri, ouero la maggior parte d'essi loro, insieme con qualche altri de Fratelli, almanco fin al numero in tutto di xxxv. E se tale alienatione si farà all'hora si debba mettere nel Libro delle Congregatione con le clausule di sopra espresse, e con gli testimoni, à questo specialmente chiamati, e pregati, che se forse sprezzaranno di offeruare questo, all'hora tale alienatione sia di nessun' valore o momento, & essi siano puniti ad arbitrio de Sindici.

Degl' Infermi. C A P. XI.

**N**on essendo alcuna delle assaisime virtuti la piu ammirabile, tra mortali nella piu grata della Charitate, ne accostandosi gl' huomini piu con nessuna cosa à Dio che nel dar la salute à gli altri huomini, & à tempo consigliarsi nelle disauenture loro, per tal cagione, gli Fratelli insieme della medesima Charità, piu lungamente hauendo risguardo alla commune vtilità de bisognosi co'l core infiammato al bene, e con pura affettione di mente frequenti, si congregarono, e quegli che per la Città di Roma piu grauemente infermi si trouassero, e del tutto fussero abbandonati dallo aiuto de suoi, ne per la debolezza loro, potessero andare à certi luoghi di Roma da pertutto

arizati e dotati aduso nutrimento, e sussidio de pouer i languidi, per infirmità. Allhora con intento, e diligente pensiero della Compagnia, et alle spese di lei, ordinarono, & primieramente commissero deuersi portare à detti luoghi, & hospitali, si come meglio, e commodamente parerà alli Deputati ad eseguire si grande impresa di Charitate.

## Delli Carcerati e Procuratori. CAP. XII.

**P**erche colui veramente toglia il nome di Christo, che sente l'altrui dolore, come se proprio fosse, che nella presenza sua non soffre che'l pouero s'opprima, che souiene a miseri, che al pianto è prouocato dalle lagrime altrui, secondo quel detto di Paolo, chi s'inferma, & io non m'infermo? Perciò i Fratelli insieme della santissima Charità premezzo vn consiglio maturo (poi che meglio si curano quelle cose, che con consiglio se reggono, che quelle che senza consiglio s'amministrano) accioche piu perfettamente s'adempiano l'opere della Charità, ordinarono che vno, ouero piu, si come la necessità richiederà siano deputati Procuratori, non tanto esperti nella ragione, e leggi quanto studiosi seguaci delle bone opere, & buomini che temano Iddio, liquali habbiano pensiero di visitare le prigioni, e diligentemente quegli inuestigare, che nelle prigioni saranno ritenuti, e quei, che per colpa

colpa leg giera trouando carcerati, Et cose hauuer commesse, per le quali à lor facile sia il dar perdono, o forse senza di ffetto loro per violenza altrui, saranno stati sospinti in prigione, All'ora, i detti Procuratori Deputati, à questa cura e difesa de carcerati, defendino l'innocentia de questi tali, e solleuino dalla oppressione, ne cessino mai fin tanto che siano liberati dalle prigioni, senza danno, però e pregiudicio altrui, Oltre di questo, gli Procuratori constituiti, ouero altri da costituirsi per gli Deputati, e Consiglieri, siano tenuti con ogni studio, ogni opera cura e diligentia, negociare bene, e senza inganno e frode, procurare tutte le cose, e cause, che alla Compagnia spettaranno, Gli quali Procuratori perseguino nell'Officio, ad arbitrio delli detti Deputati, e Consiglieri, Et habbiano quella mercede, che con gli medesimi si conueniranno, e se obblighino di andare nella Congregatione ogni volta, quando da detti Officiali chiamati saranno, accioche piu drittamente, s'instruiscano delle cause, e Negocij, e delle liti, anchora da spedirsi di essa Compagnia.

### Del sepelire de morti. CAP. XIII.

**P**iu altamente poi considerando gli Fratelli insieme della Charità quanto di studio bisogna porui, non solo nel conseruare, ma anchora nell'amplificare la Religione.,

D

Et accesi d'ardentissimo amore della Città di Roma, Madre commune di tutte le Terre, e delle genti, volendo con aiuti opportuni soccorrere, Et souenire ad vna Città, e floridissima e ricchissima, Veggendosi da per tutto per le vie publiche della Città gli cadaueri de morti non senza molto horrore, e Stomachagine di quegli, che passauano, e gli medesimi (cosa veramente dishonestissima) posti in vendita, e cosi certo, che non altrimenti da ciascuno de villissimi Sepelitori de corpi morti, fossero portati alla spolitura. Per leuar dunque via questa macchia de tempi si dishonesti, e liberar vna si gran Città, laqual bisognaua pur che fosse in affanno per queste cose, dalla sordidissima Infamia, commandarono, Et vna cosa sopra l'altre tutte confermarono, che gli corpi di quegli, che da questa vita a qual modo si voglia partono, ne possono per lo disagio loro, essere sepulti con pompa funerale, debbiano per certi huomini obligati alla Caritate, ouero da condur si a ciò per la compagnia essere portati alla sepoltura, precedente vn Sacerdote co'l Sacratissimo Vessillo della Croce, Et à spese, e cura della Compagnia, accesi gli torchi, se gli defunti, ouero abbandonati dall' aiuto de suoi, e de propinqui, ouero dalle proprie facultadi non potessero Christianamente essere sepolti, Dedicare anchora le cose sacre à questo uso, Benchè douunque si sepeliscano come meglio gli Fratelli in-

sieme della santissima Charità, o piuttosto gli Deputati curaranno, che far si debbia, e giudicaranno che si conuenga eseguire in ornamento e fermezza della sacrosanta Religione di Christo Giesu.

Del Proueditore, o uero Camerlengo. CAP. XIII.

**P**ensando gli nostri Maggiori, che de duoi tempi hauer si deuea grandissima cura della mattina, e della sera, cioè di quelle cose che siamo per fare, e delle già fatte, dritto Zando sempre la vista nostra nell'auuenire lungamente deliberauano cioche vna volta sola era da determinar si. Per queste ragioni, adunque ridotte à memoria da piu alto principio, La Compagnia della santissima Charità constitui, Et ordinò ad effetto che le cose della Compagnia, sotto piu sicura custodia si conseruassero, e non forse affidate ad alcuno huomo di mala mente e di natura corrotta in peggior stato ruinaessero, chel futuro Proueditore e Recettore ouero amministratore delle cose della Compagnia primieramente si proponga à questo Officio huomo di buona coscienza, e nome che non sia tirato à forza dalla necessitade ad ingannare, ma con la integrità d'una costantissima fede si diporti così ch'egli sia tale quale uole essere tenuto, E questo pigli tutti e ciascuno beni che pertengono alla Compagnia comprati alli vsi necessarj della medesima da consignar si à lui dalli Depu

D ij

tati, e Prouedire passato, fattene sopr' à questi vn' In-  
ueniario per man del Secretario, e durante l' Officio suo  
cu' Podisca egli tali cose appresso di se, ouero doue meglio  
gli parerà, fin à tanto che de detti beni altro sarà ordina-  
to e conũtuito dalli Deputati, & Officiali della Com-  
pagnia, sia tenuto similmente di significare e palesare à  
gli Deputati l' elemosine tutte date alla Compagnia il me-  
desimo giorno, ouero al piu il seguente e curi che sian no-  
tati ne i Libri soliti, sotto la pena del doppio piu delle co-  
se reccunte, Oltra di questo debbia scriuere & annota-  
re nel Libro degli Deputati tutte, e ciascuna somme di da-  
nari da qual si voglia persona offerte per amore, &  
à risguardo della Charitade, & anchora l' estratte del-  
la cassetta, e seco parimente l' esposte e spese, ag giungen-  
doui li giorni, e i Mesi insieme con l' Anno della Christia-  
na salute, tanto della entrata quanto della spesa, Di piu  
non ardisca ne à modo alcuno presuma alienare, ouero  
spendere somma di danari che ecceda cinque carlini, an-  
chora che fossero in utilità della Compagnia, senza un  
mandato segnato co' l' sigillo della Charità, e sottoscrit-  
to per tre, o almanco doi delli Deputati, eccetto se si fa-  
cesse vn pagamento nel luoco solito, & il giorno ordi-  
nato presenti gli Deputati, che s' egli contrauenirà inten-  
dasi essere caduto nella pena del doppio finalmente  
& all' ultimo non possa egli, ne debbia appresso di se

tenere il valore di qualunque cose, & gli danari che passino la somma di Cento Ducati, sopra laquale gli Officiali, a qualcuno de Fratelli conuocati. (se pur sarà cosa opportuna) debbiano prouedere e curare come meglio, et ad utilità della Compagnia à loro parrà piu cautamente da eseguirsi.

D. l. Secretario. CAP. XV.

**E**. Comun parere de Sapianti, ogni cosa deuersi pensare, e preparare gli remedij contra di quelle cose che possono hccadere. Percioche somma miseria è non sapere à che fin canini & è cosa da pazzo il dire, Io non l'haucua pensato, la onde la pietosissima Compagnia della Charità, Deliberando di scacciare gli contrasti, e prouedendo alli posteri, accioche dal tempo, nel quale detta Compagnia pigliò il principio suo non desiderassero ne memoria delle cose fatte, ne ordine di qualunque fatti, ne cognoscimento alcuno; delle institutioni, & obseruationi, e delle altre cose pertinenti alla Compagnia, ne si dogliessero della ingiuria de tempi, ouero della negligentia delli huomini. Constitui, & commise obseruar si con vn Statuto inuiolabile che si debbia per gli Officiali eleggere del numero de Fratelli vn Secretario huomo giusto e da bene, e Notario publico, ilquale primieramente sia tenuto d'essere presente ogni volta che gli Fratelli si congre-

gano, e noti nel Libro delle Congregazioni, tenendolo appresso di se tutte le Congregazioni fatte cosi per conuocatione ordinaria come es traordinaria co'l nome di quelli che ui saranno presenti, e quelle cose che si proponeranno in consultatione, e s'osterranno da esquire, ouero si ricusaranno, Habbia egli similmente vn'altro Libro, nel quale descriua tutti gli huomini della Compagnia alli quali sottoscriua poi quelle elemosine che gli Fratelli in sieme donano per esercitare l'opere della Charità, e di quei specialmente à cui piacerà questa sottoscrizione, Oltre di questo vn terzo Libro, ouero protocollo, nel quale niente altro ardisca di scriuere eccetto quelle cose, de quali si rogarà quando sia chiamato da Deputati cossi di contratto, quanto di vltima volontà, Trascriva dopoi nel Libro della Compagnia detto il Catasto, e gli sottoscriua insieme co'l solito suo segno e testimoni, s'obblighi anchora detto Secretario per publico instrumento co'l mezzo del giuramento suo per mano di qualche publico notaio, di rendere alla Compagnia tutte e ciascuna cose pertinenti alla Compagnia, e tutti gli contratti, e le obligationi in euento che gli dall'Officio fosse rimosso, ouero se morisse siano tenuti gli suoi heredi della medesima, e simile obligatione, Non ostante qualunque cosa, E se la Compagnia hauesse bisogno di qualche Instrumento sopra il quale egli si sia rogato sia tenuto senza premia

ridurlo in forma publica, & esibirlo à D. putati, sia tenuto similmente di leggere tutte le concessioni, ouero Indulgentie, e l'esse bolle particolarmente concesdute dalli Sommi Pontefci alla Compagnia, o uero sommariamente manifestare alli huomini della Compagnia le cose contenute in esse quanto piu breuemente potrà, E parimente recitare in voce publica le institutioni, & offeruazioni, sopra di ciò fatte e da farsi, ordinate, e da ordinarfi, accioche non possa alcun della Compagnia talhor dire di non hauere hauuto notitia di tutte queste cose, e ritrarsi in iscusà di legge non conosciuta, & intendano tutti quanto guadagni l'offeruatore de commandamenti della Compagnia, e quanto siano biasimati, e perdano quegli che non gli offeruano, e gli violenti occupatori delle cose della Compagnia, i quali tengono quelle à propria utilità, e non commune, e perche s'aggiunga à chi ben merita il buon riconoscimento della gratia, e si dia eguale remuneratione alle fatiche, habbia egli quello stipendio ad Anno per Anno, nelquale fatta la conuentione insieme con gli Officiali restarà d'accordo.

Del Contator, o uero Computista. CAP. XVI.

**N**on essendo cosa che tanto stia bene, quanto nel maneggio d'ogni impresa metterui consiglio maturo, e diligente pensiero, perche possiamo schifare gl'inganni di coloro

ro se pur alcuni celati sono, i quali pensiamo essere fidiati, perche il male che sta nascosto e la fraude intenta à nuocere che non si spera suole essere piu potente, fu costituito, & ordinato che si depui vn Contatore della Compagnia, Ilquale non come gli altri Officiali à certo tempo dall' Officio sileui. Questo appresso di se diligentemente seruarà vn terzo Libro, nel quale di sua mano scriua, e noti cosi le cose receuute, come le spese della Compagnia; e del tutto sia simile, ne in alcuna cosa di discordi pur vn poco dalli Libri delli Deputati, e del Proueditore, oltre di questo da vna parte scriua tutti i Legati, o d'altre cose receuute per vltima voluntate, e testamento, e di quelle faccia creditrice la Compagnia. Dall'altra parte poi debitrice delle cose hauute e receuute, Altro tanto in vna parte del detto Libro scriua le cose immobili della Compagnia, e noti le loro pegioni, e cosi la faccia creditrice. Debitrice poi, quando che receuute le ha uerà, e nel fine dell' Officio de Deputati e Proueditore, sia tenuto di dare nelle mani delli Sindici, questo Libro accioche meglio in endere, e giudicare possano la verità di tutte le cose fatte.

De Sindici.

CAP. XVII.

**P**erche di rado l'huomo è offeso dagli estrani, se gli suoi non l'offendano, Imp. roche, siamo in maggior pericolo per gl'inganni

per gli ingiurii de nostri che delli altrui, perciò à scacciare, quelle cose, Che possono accadere auanti tutte le altre cose, o ridinosi al, qual hor, si creano gli nuovi Officiali, Del mandamento de Erategli, s'ellegano duoi Sindici, i quali dabbiano a uedere fra dieci giorni, d'bauere i Libri delli Deputati passati, e del Proueditore, e quelli diligentemente uedere & esaminare, e se conformi siano cosa nella entrata, come nella Spasa, & hauendogli ueduti accioche la Compagnia non sia defraudata pur vn poco, habbiano libera possanza, (si come richiederà la ragione) di condannare & assolvere, tanto gli Deputati quanto il Proueditore, Vedano anchora il Libro del Computista, nel quale saranno notati gli crediti e gli debiti della Compagnia, cosi per causa de testamenti della Compagnia, come à qual altro, si voglia modo hauuti, Et altro tutto tutte le cose mobili & immobili della Compagnia come le ca, e le possessioni, e gli altri beni, e cosi sapere l'entrate e preuenti loro, Oltre di questo diligentemente esaminaranno vn Libro, nel quale saranno notati tutti gli salariati, per la Compagnia, e cioche loro sia dato per salario, & à quali cose tenuti siano, e la pena di quegli che contrasaranno, come per lo Statuto si prouede, La qual cosa, se gli Deputati, & il Proueditore, non baueranno esequito contra di quegli che contrauenuti saranno, Retenendo loro il salario della medesima pena à quelli

E

essa deuota sian condannati. Vltimamente essi Sindici diligentemente cerchino, & inuestigino se gli Deputati, e Proueditore habbiano alienato cosa alcuna contra lo Statuto, & allhora vedano gli Statuti della Compagnia, e se in qualche cosa contrafatto haurano, senza che sia stato data loro auehorità, possano astrengere gli medesimi, e condannargli ad ogni modo migliore, ragione, via, e forma, con qual parer à meglio di poter si fare.

Della Podestà de Sindici. Cap. XVIII.

**P**ER sodisfare del tutto all'opere della Charità, e trattare ogni cosa quanto piu commodamente si può, perche nello Statuto di sopra à pieno, contien si dell'Officio de Sindici, è parso di soggiungere nel presente (per non confondere tutte le cose) della podestà de Sindici à libera escusatione dell'Officio à essi loro commesso, ad effetto che piu liberamente occorriano, alla perfidia de molti, i quali piu tosto vogliono ostinatissimamente deffendere il suo errore, che se stessero fuor di pertinacia (come vale il douere) patientemente correggere, Percioche molto importa, in quanto, & in quali cose s'errì, La onde s'è costituito & ordinato, che gli Sindici, veduta la sola verità di qualunque cose alla rouescia amministrate, possano, & habbiano piena auehorità, senza alcuna cognitione o strepito di iudicio conoscere sopra di queste

coſe procedere dare ſententia, terminare, decidera ſom-  
mariamente, e ſemplicemente, e di piano, ogni di feriato,  
e non feriato, citata la parte, e non citata, ſcritti gli atti,  
e non ſcritti, ſi come meglio ſtimaranno da procederſi,  
ſia vn meſe, ouero al piu duoi meſi, dal di della prima  
citazione da farſi per ciaſcuno della Compagnia. Fatte  
queſte coſe, facciano conuocare li Compagni tutti, o la  
maggior parte di quelli alla preſentia de quali, dato, e pre-  
meſſo alli Sindici, il Sacramento per lo Secretario, tocca-  
te le ſacroſante ſcritture con la mano, che non ſiano ad-  
dati nel giudicare, ſottrahendo perſona d'alcuna, o te-  
mendola grande. Za di chiunque ſia, ne per ragione  
di ſangue, o d'amicitia, amore, favore, o precio, o all'in-  
contro per odio capitale, o inimicitie, Voltando il giudi-  
cio di Chriſto, il quale è la giuſtitia, ma tenendo ſol Dio  
d'auanti à gl'occhi, e la verità del fatto, diano la ſenten-  
tia abſolutoria, o condannatoria da ſcriuerſi e ſottoſcriuer-  
ſi per lo Secretario nel Libro delle Congregationi, inſie-  
me con gli teſtimoni. Dalla qual ſententia non poſſano  
ne à modo alcuno uogliano appellarſi, ne pronocare à  
qual ſi voglia Corte ouero Giudice, ſe non appreſſo à  
gli Deputati; e quelli che gli detti Deputati à tali coſe e-  
legeranno. Ma data la ſententia ch'ella ſia hauuta rata  
e ferma, e da mandarſi ad eſecutione. Dietro à queſto  
debbiano eſſi Sindici di propria mano ſcriuere, e notare

E ij

la sentenza data nel Libro degli Deputati .

Del giuramento da dar si alli Officiali. Cap. XIX.

**B**Enche nessuno sia da bene senza Iddio, atteso che se grande non è l'amore della verità, che altri pensa cio che egli babbia detto essere cosa giurata. Nondimeno, perche il timore dell'Onnipotente Iddio suole mettere gran paura nelle menti humane, ne è contra il precetto di Dio il giurare, Se constituito & ordinato ad effetto che le cose della Charità plu drittamente, e prudentemente s'administrino, che tutti e ciascuno eletti Officiali nel principio dell'Officio loro, nella Congregatione debbiano giurare alli Euangeli santi di Dio, recitate le sacrosante scritture, alla presenza delli Deputati passati, che bene pietosamente, drittamente, con ogni sincerità di cuore, & integrità di mente pura à risguardo del solo Iddio Onnipotente, e della santissima Charità, esercitaranno l'Officio suo, e curaranno ogni utilità & bonore della Compagnia, e non per alcuno amore, precio, timore, odio, & inganno, contraueranno all'essa Compagnia, e dimostrarsi puri & irreprensibili intorno alla creatione degli Officiali, e faranno quelle cose, che sopra le altre tutte se comandaranno nelli Statuti deuersi fare con grandissima osservanza.

**P**erche indarno fortificate sono l'altre cose, quando s'pro-  
uisto resta vn luoco, per lo quale è aperta la entrata al  
nemico, e niente di ragione puo essere lademole se de suoi  
numeri non consta, perciò per finire piu drittamente  
quelle cose che necessarie sono à essa Compagnia col de-  
creto d'ognuno s'è confermato, che vno o piu Nuncij, o  
uero Solleccitatori siano deputati, alli quali sodisfare si  
debbia à spese della Compagnia, i quali citino, nunciano,  
& eseguiscono secondo le cose che à loro comense sa-  
ranno, per gli Deputati, come per quegli c'habbiano co-  
gnitione delle cose della Compagnia, e non per altri, e sia  
no presenti à tutte le cose necessarie della Compagnia, e  
tante volte quante saranno le Congregatione, se per dif-  
fetta e negligentia d'essi mancheranno alli Negocij neces-  
sari di essa Compagnia, ouero saranno negligenti nella  
esecutione, passano gli Officiali rimouere essi dall'of-  
ficio, & altri mettere nel luoco loro.

## Degli Officiali futuri. Cap. XXI.

**P**erche dishonesta & empia cosa è l'opre della santissi-  
ma Chadià esercitarsi per huomini imbrattati, & mani  
immonde, & indarno si fa la guerra in campo contra  
gli nemici esteriori, se tra le mura della Città si chiude

vn Inſidiatore Cittadino conſtituito s'è, & ordinato, che non ſi elegga ad alcuno Officio della Compagnia, huomo inuolto in adulterio publico, o noto per qualche altro mal vizio, come beſtemiatore, uſurario, giuocatore de' beni ſuoi, o chi tolto habbia l'alternatina quinquennale, o la ceſſione de' beni, e s'alcuno di tal conditione eletto farà à qualche Officio, e doppo la electione farà venuto in notizia, Poſſa e debbia eſſere dall'Officio, e Compagnia rimoſſo, & altri ſi ponga nel ſuo luoco.

Degli Viſitatori degl' Infermi della Compagnia.

C A P. X X I I.

**P** Erche non ſolamente à noi inſegna la lectione del Euangelo, Veſtire Chriſto ne poueri, paſcerlo nell' affamati, alloggiarlo in quegli che biſogno hanno di tetto, Ma anchora viſitarlo ne i languidi, per inſirmità, e maſſimamente ne i domeſtici della fede, s'è conſtituito & ordinato che duoi ſiano deputati nel numero de' Frategli, che piu ſoſſicienti à tale imprefa pareranno, iquali viſitino e vadano à gl' infermi della Compagnia, e da eſſi loro intendano, ſe biſogna loro qualche aiuto, e ſe gli ſouegna à tempo, non ſolo di quelle coſe che neceſſarie ſono alla ſanità del corpo, ma dell' anima anchora, com' è la Confefſione, e la Communione, e s' auerrà che alcuno muoia, curino la ſua ſepultura doue viuendo già il defunto s'è ha-

uerà fatto elette, e siano tenuti gl' infermi dimostrar  
re alli Deputati, di tal tempo, ouero al Secretario la infir-  
mità loro, perche possano essere visitati.

Della Cassetta dell' elemosine, e cbiaui.

C A P. XXIII.

**P** Erche affaisimi sono che dando la elemosina non voglia-  
no quella essere à tutti palese alla vsanza del Publica-  
no, ma si sforzano con maggior studio che possono,  
che sia celata, secondo quel precetto, Non sappia la tua  
sinistra, quello che fa la dritta tua, costituito s'è et ordina-  
to che la Compagnia habbia vna cassetta che stia fissa  
nel mezzo della Chiesa di Santo Andrea, ouero in al-  
tro luogo, doue ordinato sarà per detta Compagnia.  
Questa cassetta per piu sicura custodia sia chiusa con  
tre cbiaui, vna de quali si serbi appresso d' uno delli De-  
putati, l'altra poi appresso del Proueditore, e la terza in  
potenza di vno delli Consiglieri, nella qual cassetta  
siano reposite tutte le offerte delle elemosine, e che tante  
volte aprire si possa, quante col consenso delli Offi-  
ciali sarà ispediente il trar fuori l' elemosine offerte.

Che à nessun sia lecito l'ottenir gratia per altri.

C A P. XXIIII.

**P** Oi che pensar deueno esser piu contra natura l'buomo

di diffamare un altro huomo, che l'esporfi à tutti gli dis-  
comodi, o esterni, o del corpo, e per nessuna altra co-  
sa piu si dice, che quel Popolo Giudaico offendesse Id-  
dio, che in mor morando contra di lui, Perciò à schifare  
gli scandali, & ad acquetare le villanie, le quali s'ac-  
quetano allhora, quando è tolto via il susurratore, La  
Compagnia della santissima Charità congregata in vna,  
fatta però prima vna matura deliberatione, constituita,  
& ordinò che nessuno degli Frategli insieme possa, o  
voglia intercedere, o supplicare appresso delli Signori  
Deputati della Compagnia per alcuno (sia chi si voglia)  
perche sia adnesso al beneficio delle elemosine. Sia  
però lecito, e solamente habbano autorità di denun-  
ciare semplicemente à gli Deputati, e senza altra do-  
manda, ouero alcuna instantia di admissione, nel foro  
della conscientia giudicare. E ciò in euento e' habbiano  
inteso il bisogno di qualche huomo da bene, o di donna ho-  
nesta, ouero per certa cagione di scientia, ouero per pu-  
blica fama d'altri.

**Il fine della seconda Parte.**

# P A R T E T E R Z A .



On trouandosi piu nobile , o lode-  
 uole cosa, tra tutte l'altre, che l'or-  
 dine, in quelle, mag giornente che  
 si domandano publiche ; non sen-  
 za cagione, gli Magistrati, che le  
 sono sopra, perche s'offerui la e-  
 quita del dritto, tra gli Popoli loro, cosi in quelle che per-  
 tengono alli Negocij publici, come alli priuati , sogliono,  
 ad effetto che ciascune secondo l'ordine suo s'ammini-  
 strino, parte reformare le vecchie constitutioni , come  
 appare conuenirse al correggere i mali costumi degli buo-  
 mini, parte introdurne delle nuoue, se bisogna, A noi an-  
 chora , che assai felicemente esercitiamo questa nostra  
 Fratellanza, insieme congiunta con la Charità , e da lei  
 nomata, e quella desideriamo quasi come vna Republica  
 in grandissima Pace, e concordia ( essendoue il Dio otti-  
 mo scorta, conseruare, & gouernare, e par se di seguire  
 l'esempio loro, come ottimo, sopra gli altri tutti, Ordi-  
 niamo adunque di mutare certi precetti d'alcuni Capi-  
 toli, come dicono, constituiti à reggere questa Venera-  
 bile Compagnia, in certi luoghi, doue non paruano assai  
 bene compartiti, & à quegli sopplire , & ag giungere  
 di nuouo, accioche tutte le cose siano gouernate, & esca-

F

no egualmente ministrare à tutti con dritto ordine . Il quale sopra ogni cosa conuiensi alla Charitate, et all'honore di Dio, Dopo à tanti huomini da bene, de quali questa Compagnia alla giornata s'accresce.

### Capitolo primo .

**P**ARE adūque che ag giungere si debbia vn fundamēto al primo capo, sopra ilqual è posta questa santa Cōpagnia quasi come colonna sopra la sua base , cioè la visitatione de li carcerati, e le prouisioni, la sepoltura de morti abbandonati, la misericordia verso degli poveri infermi, ma vergognandosi di mendicare, per lequali cagioni, sopra l'altre questa pietà d'abbracciar si, ha hauuto principio, il che piu ampiamente vedere si puo nella Bolla approbata da Leon X. Sommo Pontefice.

### Capitolo II.

**A**Cciocòe questa Charità paia nutrirsì sotto l'ombra dell'ali della santa Chiesa Romana, Vogliamo che qualcuno del Collegio de Reuerendissimi Cardinali, s'elegga Protettore, ilche altroue è confirmato nella Congregatione generale, fatta alli xxi. di Decembre M D. XXX. Nella quale conuenuto si fu che'l Reuerendissimo d'Orsini fosse pregato a questo da Fratelli.

Capitolo I I I.

**C**He per lo Decreto Generale fatto sotto il di xxviii. di Dicembre M.DXXIX. s'ellegano ogni Anno gli Officiali, ilche pare che apporti vna certa sicurezza, alle cose della Compagnia, & à tutti vna participatione di questa impresa.

Capitolo V.

**C**He duoi Libri solamente, come pur dianzi, anchora siano tenuti, vno de quali habbia il Camerlengo, l'altro co lui, ch'è sopra gli conti, e questo offeruare si deue, per che è parso non senza causa alli Fratelli.

Capitolo V I I.

**C**He pertenga specialmente à Deputati, cercare coloro al li quali siano da dare l'elemosine, ogni volta che bisognerà darle, & anchora distribuirle, e dare le Cedule ouero polize sottoscritte, s'habbiano da durare sin al terzo Mese à coloro che receuono l'elemosine.

Capitolo V I I I.

**C**He tutti gli giorni di Domenica, gli Deputati, il Camerlengo, il Secretario, & il Computista si adunino nel luogo eletto à questo fine, e conferiscano in quelle cose che saranno d'ammministrarsi, perche, poi disponga no come meglio parerà.

## Capitolo

X.

**Q**uesto Capitolo pare del tutto da cancellarsi, perche non si conuiene alla equità, tanto manco alienarsi gli beni immobili della Charitate, se non vi è il consentimento della Congregatione, per gli cui soffragij la Compagnia s'è arricchita di cose tali.

## Capitolo XIII.

**P**are cosa molto ottima, chel Camerlengo nell'entrare del l'Officio dia securitade, intorno alla fedele amministrazione sua da venire, perche l'ageuolezza del peccare, alletta l'huomo al peccare, il che non accaderà, se à noi sarà obligato per legame di securitade.

## Capitolo

XXV.

**P**erche il Demonio d'ognintorno scorre, e circonda, certan do quasi come vn Leone, di distruggere gli Armenti insieme raccolti sotto la verga del Pastore di Christo, Bisogna che ci guardiamo, e primieramente cacciamo lontano da questa sincera vnione gli falsi Hipocriti, Ricordandoci del consiglio del Signore, nel quale dice. Guardateui dalli falsi Profeti, che à voi vengono in veste di peccorelle, ma di dentro sono Lupi rapaci, e scuopre il modo di conoscere tal maniera d'huomini, doue subito segue, quegli da i frutti loro conoscerete. Perciò diligen-

temente bisogna inuestigare di tutti quegli ch'essere vorranno sotto questa conditione di pietate, & hauere prima dagli Deputati i nomi loro che siano accettati, Dapoi è da farsi vna diligente inuestigatione intorno alla vita, alla fama, & à gli costumi loro, & se la relatione, sopra di essi parerà honesta alli medesimi Deputati, siano receuuti, Discussa però la prima loro entrata, à faue bianche, & negre, perche questo si fa ad effetto che ciascuno di quelli, che in tal scrutinio saranno, possano tacitamente dimostrare, qual sia la loro oppenione, di quelli che vogliono entrare senza pericolo d'essere hauuti in odio.

### Capitolo XXV I.

**MA** perche quando si faceano questi Capitoli, non era appresso di noi la consideratione delle Suore conuertite, Ne perciò di loro s'era fatta parola alcuna, Hora che appresso di noi molti anni già passati s'essercita il gouerno loro, Imperoche piacque alla felice memoria di Leon X. Sommo Pontefice di commettere alle mani della Compagnia nostra da regger si questa impresa dalla infiammata Charità di certi huomini col fauore del Dio celeste comminciata, vtile cosa pare alcune cose in quella auuertire, & ordinare, accioche à somiglianza delle cose nostre ciascune loro, o per dritta, o per piu sicura via si facciano, & questo refugio di quelle peccatrici resti per

noſtra virtù oprando ſeco il Signor Dio, Vno aſilo ſa-  
cro & intemerato, Ma ſe queſto penſero pertiene al-  
la Compagnia noſtra, è anchora conueniente che di quel-  
la ſ' eleggano à tempi, a ciò conſtituiti, gli Deputati à  
reggere il Monaftero Huomini per altro coſtumati, et  
alieni dalli deſiderij delle coſe humane, Alli quali conce-  
diamo l'ammettere le Conuertite à queſto Monaftero,  
non à ſua voglia ſolo, ma comandiamo che vi interuen-  
ga il conſentimento, anchora degli Deputati della Cbari-  
tà, è l'authorità del Reuerendiſſimo Protettore, E di  
più, auuiamo tutti che pongano vna diligentia equiſitiſ-  
ſima, intorno à quelle, e ſopra tutto intorno alla conditione  
loro, auanti ch'entrino nel Monaftero, Perche ne alle in-  
ferme, ne alle grauate dalla vecchiaia, concediamo l'en-  
trarui, ſtando che l'arte del peccare abbandoni loro, non  
eſſe l'arte, ne parimente alle brutte, ne alle maritate, per  
che empia coſa ſaria queſte ſeparare da i lor mariti, &  
è da penſare quelle diformi non per compuntione di cuo-  
re, ma per colpa della bruttezza loro, volere intrare in  
quei chioſtri, le quali coſe tutte ordinate furon ſotto il di  
ultimo di Nouembre, M. D. XXXVI. Perche vagliano  
perpetuamente, ſe à modo diligente, come conuenſi à  
Buoni Paſtori ſarà mandata ad eſecutione, ne vna peco-  
rella contaminata, corrumperà mai l'altre pecorelle, ne  
alcuna (ilche poco ſtimar non ſi deue) per fauore, o

*pregli altrui andrà senza la debita diligentia ad ammanciare le altre.*

## I L F I N E.

### Tauola della Parte prima.

<b>Il Proemio.</b>	
<b>Delle persone che si debbono admettere nella Cópagnia della Churità.</b>	Cap. I.
<b>Che si habbia vn Protettore di detta Compagnia.</b>	Cap. II.
<b>Degli Officiali detti gli Deputati.</b>	Cap. III.
<b>Dell'Officio de detti Deputati.</b>	Cap. IIII.
<b>Del Secretario e del suo Officio.</b>	Cap. V.
<b>Del Camerario ouero Camerlengo di detta Compagnia.</b>	Cap. VI.
<b>Del Sollicitatore à visitare le prigioni.</b>	Cap. VII.
<b>Del Deputato ad essere presente alla visita de Carcerati.</b>	Cap. VIII.
<b>De Portatori, ouero Facchini di detta Compagnia.</b>	Cap. IX.
<b>Della protectione, e cura del Monastero delle Conuertite di Roma.</b>	Cap. X.
<b>Delle Congregationi da farsi.</b>	Cap. XI.
<b>Del non alienarsi le cose immobili della detta Compagnia.</b>	Cap. XII.
<b>Dello eleggersi gli Sindici.</b>	Cap. XIII.
<b>Degli Visitatori de gl'infermi della Compagnia.</b>	Cap. XIIIII.

*Il fine della prima Parte.*

### Tauola della seconda Parte.

<b>Tel Titolo della Compagnia.</b>	Cap. I.
<b>Del Protettore.</b>	Cap. II.
<b>Dello eleggersi gli Officiali.</b>	Cap. III.
<b>Del modo di eleggere gli Officiali.</b>	Cap. IIII.
<b>Delli Libri della Compagnia.</b>	Cap. V.
<b>Che gli Deputati siano presenti alla distribuzione delle elemosine.</b>	Cap. VI.
<b>Dell'Elemosine.</b>	Cap. VII.
<b>Del farsi Congregatione.</b>	Cap. VIII.

Dell' autorità de' Deputati, e Conseglieri.  
 Dello alienare gli beni immobili della Compagnia.  
 Degli Infermi.  
 Degli Carcerati, e Procuratori.  
 Del sepelire de' morti.  
 Del Proueditore, ouero Camerlingo.  
 Del Secretario.  
 Del Contatore, ouero Computista.  
 De' Sindici.  
 Della podestà de' Sindici.  
 Del giuramento da darsi à gli Officiali.  
 De' Sollecitatori.  
 Degli Officiali futuri.  
 Degli Visitatori de' Infermi della Compagnia.  
 Della Cassetta dell' Elemosine, e cibari.  
 Che à nessun sia lecito l'ottenere gratis per altrui.

Cap. I X.  
 Cap. X.  
 Cap. XI.  
 Cap. XII.  
 Cap. XIII.  
 Cap. XIII.  
 Cap. XV.  
 Cap. XVI.  
 Cap. XVII.  
 Cap. XVIII.  
 Cap. XIX.  
 Cap. XX.  
 Cap. XXI.  
 Cap. XXII.  
 Cap. XXIII.  
 Cap. XXIII.

*In fine della seconda Parte.*

*In Roma per Antonio Blado Asolano.*